

Legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 4

Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione

1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:

- a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
- b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
- c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'art. 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'art. 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
- d) rappresentanza di genere.

Requisiti in base all'art. 6 dello Statuto della Fondazione Bruno Kessler

Art. 6

Consiglio di amministrazione

- 1.) Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di nove membri, compreso il Presidente, tutti scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o di alta competenza e comprovata esperienza manageriale.
- 2.) Il Consiglio di amministrazione è costituito da:
 - quattro componenti, tra i quali il Presidente, nominati dalla Provincia autonoma di Trento.(omissis)